

N. 3270/2016 R.G.



**TRIBUNALE di GENOVA**

**SEZIONE XI CIVILE**

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Cresta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.9.2016,

nella causa promossa da:

, nata BENIN CITY (Nigeria) il 7.7.1995, elett. dom in Sarzana presso lo  
studio dell'Avv. Federico Lera che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

**RICORRENTE**

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE  
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI  
TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della  
protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 55140/2015 emesso in  
data 17.11.2015



ha pronunciato la seguente:

### **ORDINANZA**

Il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino – sez. di Genova, ed i motivi di impugnazione.

Con ricorso depositato in data 9.3.2016 parte ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale, notificato il 11.2.2016, con il quale veniva deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria, ritenute le dichiarazioni rese poco credibili, in quanto generiche, in particolare relativamente ai timori espressi dalla parte richiedente circa la possibilità di rimanere vittima di gravi danni da parte della setta degli Ogboni.

Per tale motivo la CT ha ritenuto che non vi fossero ragioni per ritenere che in caso di rimpatrio il richiedente sarebbe stata esposto al rischio di persecuzione per uno dei motivi indicati all'art 1 A della Convenzione di Ginevra; né che lo stesso rischiasse un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e s.m.i, senza ravvisarsi i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 1998 n. 286, anche in considerazione dell'assenza di motivi ostativi al suo ritorno.

Parte ricorrente lamenta l'erroneità della decisione della Commissione Territoriale e chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

All'udienza del 27.9.16, dopo l'audizione, il difensore ha insistito per l'accoglimento e il Giudice si è riservato di decidere.

\*\*\*

I motivi di persecuzione ed il rischio di danno grave rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.



Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevede che gli atti di persecuzione devono

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;



- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

- 1) lo Stato;
- 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

\*\*\*

#### Valutazione della domanda e regole probatorie

L'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni*



*gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.*

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

\*\*\*

Il racconto del richiedente e la valutazione della sua credibilità ai fini del rischio di persecuzione o di danno grave.

Nel caso in questione, il ricorrente – giovane cittadino nigeriano, di religione cristiana – ha dichiarato di essere nato e di avere sempre vissuto a Benin City.

Nel racconto reso in sede di audizione amministrativa ha riferito di essersi allontanato dalla Nigeria poiché, intervenuto il decesso del proprio padre, ed avendo ricevute reiterate richieste da parte del gruppo degli Ogboni di prendere il posto del padre (che di tale setta faceva parte), non aveva voluto aderire e temeva le conseguenze di tale diniego.

In particolare precisava che il padre, prima di morire, gli aveva suggerito di non entrare in tale gruppo, al suo posto, poiché gli sarebbe stato richiesto di commettere degli omicidi.

In sede di esame giudiziale parzialmente modificava la propria versione, aggiungendo che i membri del gruppo, che si erano presentati a casa sua, l'avevano anche minacciato di morte, ove non avesse voluto subentrare al posto del padre; inoltre chiariva che i timori



che ne avevano determinato la fuga dalla Nigeria erano anche conseguenti ai riti magici che i predetti praticavano.

Come già ritenuto nel provvedimento impugnato, va osservato che il racconto del richiedente non sia adeguatamente articolato e preciso e che quindi il ricorrente non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso; oltre alle parziali modifiche relative alle circostanze narrate, e costituenti l'asserita motivazione per la fuga dalla Nigeria, va infatti rilevato che anche in sede di audizione innanzi all'odierno Giudicante, il signor \_\_\_\_\_, seppure richiesto espressamente, non ha saputo spiegare con chiarezza gli eventi occorsi né riferire di concreti e circostanziati episodi di minacce ai suoi danni, limitandosi a ribadire il timore che su di lui esercitavano i membri della sopraindicata setta degli Ogboni (di cui \_\_\_\_\_, si ripete, nulla di concreto ha riferito).

Ciò premesso, ritenute condivisibili le argomentazioni della Commissione circa la genericità e lacunosità del racconto complessivamente reso dal ricorrente, va in ogni caso osservato che, anche, per ipotesi, valutando come verosimili gli espressi timori di vendetta ad opera dei membri della setta di cui faceva parte il padre, detti timori, del tutto privi di adeguata concretezza, non consentano comunque l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, in difetto del rischio di persecuzione o di danno grave come sopra definito, dovendosi escludere che vi sia per la ricorrente un rischio di persecuzione personale e diretta "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica" e tanto meno un rischio di condanna alla pena di morte o alla esecuzione della pena di morte o sottoposizione a trattamenti umani e degradanti.

\*\*\*

La protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251.

Resta da esaminare se la situazione generale della Nigeria integri la "*violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*" di cui all'art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.



Sul punto, come è noto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

a) *"i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave"* (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);

b) *"la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);

c) *"l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"*. (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere *"quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro"* ) l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che *"mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*. (punto 29).



Infine va evidenziato che secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in presenza dell'ipotesi di cui all'art 14 lett c) si prescinde dalla posizione personale del richiedente e quindi il rischio che corre il singolo individuo non deve essere provato, non applicandosi il principio della personalizzazione della minaccia o del danno (vd Cass Civ 6503/14 *"In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo"*).

Nel caso in esame si ritiene si ritiene che sussista l'ipotesi di cui alla lettera c), avuto riguardo alla condizione complessiva del paese di origine, posto che i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo terroristico islamico Boko Haram e la circostanza che si tratti della zona di confine fra il nord musulmano ed il sud del Paese, cristiano e animista, generano persecuzioni ai danni dei cristiani; ma anche le condizioni di vita della zona da cui proviene la ricorrente, seppure meno drammatiche di quelle presenti in altre parti, non possono ritenersi esenti da possibili conflitti di matrice religiosa ed economica.

Detto quadro, che rappresenta uno stato di conflitto in tutto il paese con violenze di natura religiosa, sparizioni forzate, uccisioni e torture illegali, è confermato dal rapporto del 2013 redatto da Amnesty International (reperibile sul sito) dove si indica *"La situazione di violenza e di insicurezza per i cittadini nigeriani è peggiorata ed almeno 1.000 persone sono state uccise in attacchi compiuti dal gruppo armato islamista Boko Haram, nella zona centrale e settentrionale della Nigeria. Poliziotti e soldati hanno commesso uccisioni illegali"*





*e sommarie nell'impunità. Migliaia di persone sono state sgombrate con la forza dalle loro abitazioni in diverse parti del Paese. Detenzioni illegali ed arresti arbitrari sono stati sistematici. Il 20 gennaio almeno 186 persone sono state uccise nella città di Kano, quando membri di Boko Aram hanno attaccato le forze di sicurezza in otto diverse località. Le esplosioni sono state seguite da otto ore di fuoco incrociato fra i membri di Boko Aram e le forze di sicurezza. ... Il gruppo ha attaccato stazioni di polizia, caserme, chiese, edifici scolastici e sedi di giornali e ha ucciso religiosi e fedeli di religione musulmana e cristiana, politici e giornalisti, oltre che poliziotti e soldati. A novembre l'ufficio del procuratore del Icc ha annunciato che c'erano fondati motivi per ritenere che Boko Aram stava commettendo crimini contro l'umanità dal luglio 2009'.*

Nel corso del 2014/2015 la situazione non è migliorata con l'inasprirsi di conflitti e rapimenti generalizzati.

*Infatti nel rapporto 2014/2015 di Amnesty International si legge "In seguito all'aggravarsi della campagna di violenza da parte del gruppo armato islamista Boko haram nel 2013, il conflitto armato nel nord-est della Nigeria si è intensificato per portata e numero di vittime, dimostrando in maniera inequivocabile di minacciare la stabilità della più popolosa nazione africana oltre che la pace e sicurezza dell'intera regione. Nel 2014, il conflitto si è intensificato nei centri abitati minori e nei villaggi, con oltre 4000 civili uccisi dal 2009. Il rapimento ad aprile di 276 alunne da parte di Boko haram è stato un esempio emblematico della campagna di terrore ingaggiata dal gruppo contro i civili, che è proseguita in maniera inesorabile. D'altro canto, le comunità già da anni terrorizzate da Boko haram erano diventate sempre più vulnerabili alle violazioni da parte delle forze di sicurezza, che hanno regolarmente risposto con attacchi pesanti e indiscriminati e con arresti arbitrari di massa, percosse e torture. Sequenze video raccapriccianti, immagini e resoconti di testimoni oculari raccolti da Amnesty International hanno fornito nuove prove di probabili crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni dei diritti umani e abusi compiuti da tutte le parti in lotta.*

*Tortura e altri maltrattamenti sono stati abitualmente e sistematicamente praticati dai servizi di sicurezza nigeriani in tutto il paese, anche nel contesto del conflitto nel nord-est. Raramente le autorità di sicurezza sono state chiamate a rispondere delle loro azioni. La serie di sistematici arresti e detenzioni arbitrari di massa, attuata dai militari nel nord-est*



*del paese si è visibilmente intensificata dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza a maggio 2013 e a fine anno continuavano a susseguirsi notizie di esecuzioni extragiudiziali da parte di tutte le parti coinvolte'.*

Dello stesso tenore è anche il rapporto 2015/2016 di Amnesty International che dà atto che *"è proseguito il conflitto tra l'esercito militare nigeriano e il gruppo armato Boko haram, che a fine anno aveva già causato la morte di decine di migliaia di civili e oltre due milioni di sfollati interni. Gli episodi di tortura e altri maltrattamenti per mano della polizia e delle forze di sicurezza sono rimasti frequenti. Le demolizioni di insediamenti informali hanno determinato lo sgombero forzato di migliaia di persone. I tribunali hanno emesso nuove condanne a morte ma non sono state segnalate esecuzioni...."*

*Boko haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili<sup>1</sup>. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno. Combattenti di Boko haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento, e ne hanno detenuti altri, oltre a distruggere edifici. Nel solo attacco contro la città di Baga, Boko haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l'attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell'attacco.*

*Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo.*

*A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi.*

*Gli attentati compiuti da Boko haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di*



*Jos, Kano e Zaria<sup>3</sup>. Per compiere questi attentati, Boko haram non ha esitato a impiegare in diverse occasioni giovani donne e ragazzine, costringendole a farsi esplodere..."*

La circostanza che il ricorrente provenga da una zona del Paese, nel sud, meno direttamente coinvolta dal quadro delineato, non è rilevante ai fini dell'esclusione del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Va infatti osservato che nel nostro ordinamento non è stata recepita la norma di cui all'art 8 della direttiva 2004/83/CE che prevede la possibile valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione in relazione alle singole parti del territorio del Paese di origine.

Oltre a ciò la Suprema Corte (Cass. 2294/2012) ha ribadito che non può essere esclusa la possibilità del riconoscimento della protezione internazionale o di quella sussidiaria ove anche sussista la *"la ragionevole possibilità, per il cittadino straniero, di trasferirsi in altra zona del territorio di origine"*, e ciò proprio evidenziando che detta condizione, contenuta nell'art 8 della direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel nostro ordinamento.

In ogni caso sia dalle informazioni acquisibili da internet, sia da precedenti giurisprudenziali recenti (v. Corte di appello di Trieste, sentenza n. 7 del 11.1.2016, Tribunale di Roma, ordinanza n. 14663 del 29.10.2015 ed ordinanza n. 12908 del 30.9.2015) effettivamente risulta una violenza indiscriminata e diffusa nel complesso del Paese, da Nord a Sud, con una crescente spirale di violenza coinvolgente anche gli apparati statali.

Su [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it) infine si legge che ad inizio settembre *"le forze di polizia hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel Nord-Est del Paese, starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero Paese, compresa la città di Lagos, come conseguenza dei piu' recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo i miliziani di Boko Haram a cercare rifugio al di fuori dei tradizionali territori di confronto. Queste Autorità hanno emesso un avviso di sicurezza nel quale hanno informato circa il concreto rischio di attentati da parte di Boko Haram in varie città nigeriane, ed in particolare ad Abuja e a Lagos"*



In tale contesto vanno ritenuti configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ovvero fondati elementi che in Nigeria sussistano condizioni che comportano potenziali gravi rischi per l'incolumità dei cittadini stante il perdurante conflitto a sfondo politico, etnico e religioso ed il clima generale di violenza, in un contesto di carenza di condizioni minime di sicurezza.

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria assorbe e rende ininfluyente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria, formulata in via gradata.

Tenuto conto della complessità della materia ed anche della mutevolezza del recente quadro giurisprudenziale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

### **PQM**

Riconosce in capo a \_\_\_\_\_, nata BENIN CITY (Nigeria) il 7.7.1995 la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D. Lgs. n. 251/2007, e conseguentemente annulla in *parte qua* il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese;

Manda alla Cancelleria di notificare alla parte ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso il 29 settembre 2016

Il Giudice

Dott.ssa Laura Cresta

